

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2436 del 07/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia richiesta dall'impresa "BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA" per l'attività di agrinido
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2590 del 07/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.35737/2025

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia richiesta dall'impresa "BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA" per l'attività di agrinido

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015 per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dallo Sportello Unico del Comune di Reggio Emilia ad ARPAE SAE, in data 24/10/2025 ed acquisita al protocollo con PG/189096 del 24/10/2025 – pratica Sinadoc n. **35737/2025** – inviata dal legale rappresentante della Ditta "**BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA**" (P.IVA 02691610352) con sede legale nel comune di Reggio Emilia – Via M. Garavaldi n.1/1 – provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di **agrinido**, svolta nell'impianto ubicato nel **comune di Reggio Emilia – Via M. Garavaldi n.1/1 – provincia di Reggio Emilia**, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio

dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;

- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs.152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57, comma 2 del R.R. n. 2/2024;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- Arpae con nota recante protocollo n. 204726 del 18/11/2025 ha comunicato al SUAP di Reggio Emilia l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e ha richiesto i pareri di competenza;
- con protocollo n. 13425 del 23/01/2026 Arpae ha comunicato al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative inerente la matrice ambientale scarichi idrici, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- le integrazioni sono state trasmesse ad Arpae SAE con nota acquisita al protocollo n. 20647 del 03/02/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAAE di Reggio Emilia per la matrice acque (PG 22312 del 05/02/2026);
- il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia (PG 50361 del 18/03/2026) competente autorità per

lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativo allo scarico oggetto di istanza di AUA, sulla base della sopra richiamata relazione tecnica di Arpae;

PRESO ATTO che:

- la ditta "BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA" ha ceduto il ramo d'azienda relativo all'attività di allevamento bovini alla Ditta "IL BORGO DELLE VACCHE ROSSE di Asia Ferretti i.i." con conseguente volturazione dei titoli ambientali presenti nell'AUA DET-AMB-2018-4828 del 21/09/2018 rilasciata da Arpae alla Ditta "BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA", alla Ditta "IL BORGO DELLE VACCHE ROSSE di Asia Ferretti i.i." per effetto atto di volturazione DET-AMB-2026-1161 del 27/02/2026;
- a seguito della sopracitata volturazione, la ditta "BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA" risulta titolare dei soli titoli ambientali per l'attività di agrinido che la Ditta svolge nel sito di Via M. Garavaldi n.1/1 nel comune di Reggio Emilia e del titolo ambientale relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento su terreni in sua disponibilità funzionali all'attività secondaria di coltivazione ortaggi, meloni, radici e tuberi;

PRECISATO che, ad oggi, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti, la Ditta "BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA" risulta in possesso, in qualità di detentore, della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.40590 del 04/09/2025, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, relativa all'attività di utilizzazione agronomica, su terreni in propria disponibilità, degli effluenti acquisiti dalla Ditta produttrice "IL BORGO DELLE VACCHE ROSSE di Asia Ferretti i.i." che svolge attività di allevamento bovino in sito attiguo a quello dell'attività di agrinido;

ACCERTATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA" per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di agrinido svolta nell'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia – Via M. Garavaldi n.1/1 – provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA" (P.IVA 02691610352) nella persona del suo rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via M. Garavaldi n.1/1 – provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art.3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D. Lgs n. 152/06 e Regolamento Regionale n.2/2024	ARPAE
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." e Regolamento Regionale n.2/2024
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione

dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Reggio Emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggio Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

Nel sito di Via M. Garavaldi n.1/1 a Reggio Emilia la Ditta svolge come attività principale quella di agrinido per un numero di 14 bambini e n. 3 addetti. L'attività si svolge per 10 mesi/anno, 5 gg a settimana, 8 ore/giorno. Nel fabbricato dove viene svolta l'attività, oltre ai servizi igienici per il personale e per i bambini, è presente un locale cucina dove vengono preparati i pasti e le merende.

Nel sito di cui trattasi la Ditta svolge inoltre attività secondarie di coltivazione ortaggi, meloni, radici e tuberi, di allevamento pollame e conigli e di apicoltura che non danno origine a scarichi.

Il presente allegato è pertanto relativo ad un punto di scarico S1, in corpo idrico superficiale, in cui confluiscano le acque reflue domestiche che si originano dai servizi igienici, utilizzati da personale e dai bambini, e dal locale cucina a servizio dell'agrinido. Nella medesima rete fognaria, a valle idraulica della confluenza dei reflui domestici oggetto della presente autorizzazione e relativo punto di controllo, confluiscano altresì le acque meteoriche delle coperture e del piazzale esterno, dove la Ditta non svolge attività sporcanti, le quali possono ritenersi escluse dall'applicazione della DGR n.286/05 e pertanto non sono oggetto di espresso titolo autorizzativo.

Il carico inquinante dello scarico, vista l'utenza, può essere considerato pari a 3/4 abitanti equivalenti (a.e)

Le acque reflue domestiche sono trattate in un impianto di depurazione composto da:

- n.1 degrassatore, in uscita dal locale cucina, avente un volume totale e pari a 110 l
- n.2 fosse Imhoff di volume ciascuna pari a 600 l: una al servizio del degrassatore e del servizio igienico del personale cucina e una per i servizi igienici dei bambini e delle insegnanti.
- n.1 filtro batterico anaerobico per 6 a.e. (volume 4,48 mc e h 1,5 m).
- n. 1 pozzetto di ispezione e prelievo campioni

Lo scarico dell'impianto di depurazione è in Rio Moreno.

La Planimetria degli scarichi di riferimento è la Tavola 1, datata 19/06/202, presentata con le integrazioni PG/20647 del 03/02/2026.

PRESCRIZIONI:

1. Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Al termine dell'installazione dovrà essere eseguito un collaudo funzionale degli impianti di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato ed il collaudo degli impianti dovranno essere tenuti in azienda e dovranno essere messi in visione agli agenti accertatori.
4. Lo scarico potrà essere attivato solo dopo la realizzazione e il collaudo funzionale degli impianti di

trattamento dei reflui avente esito favorevole.

5. Il pozzetto di ispezione, assunto per il controllo dello scarico dei reflui domestici, deve essere posizionato a valle idraulica dell'impianto di depurazione degli stessi e prima delle confluenze, nella medesima rete fognaria, delle acque meteoriche e deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile;
6. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamenti dei reflui. A tale scopo dovranno essere svolti, con frequenza adeguata, periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti stessi, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata.
7. Degli interventi di cui al punto precedente dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
8. I rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione di cui ai punti precedenti (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
9. Deve essere garantito il deflusso del refluo al punto di scarico nel corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc n.35737/2025

ALLEGATO B

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Regolamento Regionale n.2/2024

La Ditta nel sito di Via Garavaldi 1/1 svolge prevalentemente attività di agrinido e come attività secondarie quelle di coltivazione ortaggi, meloni, radici e tuberi, di allevamento pollame e conigli e di apicoltura.

Sui terreni in sua disponibilità la Ditta "BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA" utilizza effluenti cedutigli dalla Ditta "IL BORGO DELLE VACCHE ROSSE di Asia Ferretti i.i.", che svolge attività di allevamento bovino in sito attiguo.

Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti ritirati, la Ditta "BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA' AGRICOLA", in qualità di detentore, è in possesso della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento n.40590 del 04/09/2025 dalla quale risulta una superficie di terreni disponibile sufficiente allo spandimento degli effluenti ritirati.

Prescrizioni:

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Pratica Sinadoc n. 35737/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla valutazione di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, presentata dalla Ditta unitamente all'istanza di AUA, si evince, per l'attività di agrinido, il rispetto dei limiti assoluti di zona (CLASSE III) e pertanto l'area risulta idonea al ricevimento del nuovo fabbricato ad uso scolastico.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.